



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 06/03/2024*

*Numero Registro Dipartimento 203*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 3072 DEL 06/03/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Art. 5 Legge Regionale 16.10.2008, n. 36 – Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione e proprietà. Approvazione schema “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra Agenzia delle Entrate e Regione Calabria”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;
- la D.G.R. n. 521 del 26.11.2021, con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.P.GR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modificare regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”;
- il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” e s.m.i.;
- la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di dirigenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;
- il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’incarico;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”;
- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 – Legge di stabilità regionale 2024;

- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 780 del 28.12.2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, nello specifico, l’art. 15, che disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 16 ottobre 2008 n. 36;

**Vista** la legge regionale n. 42 del 29.09.2023 “*Modifiche e Integrazioni dell’articolo 39 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)*”;

#### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell’art. 5 della L.R. 36/08, con D.D.G. n. 22874 del 31/12/08 è stato approvato il “*Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà*”;
- con D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, su proposta della competente U.O.A., è stato approvato, in attuazione della Legge Regionale 36/2008 e del D.D.G n. 17095 del 29/11/2010, il bando di concorso con i relativi schemi di domanda.
- Secondo quanto previsto all’art. 13 del summenzionato bando di concorso, l’erogazione del finanziamento concesso è suddiviso in 4 rate previa costituzione di polizza fideiussoria di importo pari all’erogazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’art.4, comma13, della L.R. 25/2022 statuisce che: “*A tutti i soggetti attuatori di interventi di riqualificazione urbana, tra cui quelli in attuazione della l.r. 36/2008 e dello stralcio 3.3 del Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui al D.G.R. n. 7583/2014, anche qualora questi ultimi siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, stante l’obbligo di garanzia fideiussoria, è consentito di scegliere tra gli strumenti idonei di garanzia previsti dalla legge;*
- la Regione, in quanto amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma2, del decreto legislativo n. 165/2001, rientra nell’ambito dei soggetti ai quali l’Agenzia dell’Entrate può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n.300/1999;
- l’art. 1, comma 4, della L.R. 29.09.2023 n. 42 prevede che “*I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, hanno l’obbligo di rilasciare, entro il 30 aprile 2024, adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all’articolo 4, comma 13, della l.r. 25/2022) in favore della Regione Calabria, valida fino alla data di emissione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA), ai sensi del D.P.R. 380/2001, pena la revoca del finanziamento concesso. La valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall’Agenzia delle Entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente*”;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con nota prot. n.83061 del 22.02.2023 la Regione ha chiesto all’Agenzia dell’ Entrate la stipula Accordo di Collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria, delegando per la sottoscrizione di detto accordo il Dirigente del Settore 4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP; Espropri”;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. n. 38420 del 27.02.2024 l’Agenzia dell’Entrate ha trasmesso lo schema del prefato Accordo;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- l’Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte della Regione dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività in parola e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- la Convenzione triennale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- il predetto costo del servizio di valutazione immobiliare sarà rimborsato all’Agenzia delle entrate tramite pagamento effettuato dalla Regione Calabria mediante giroconto a valere sugli impegni presenti sul competente capitolo n. U3202013401 del Bilancio della Regione Calabria per il corretto esercizio finanziario;
- il suddetto costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente (Impresa/Cooperativa), ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 42/2023 e, pertanto, verrà recuperato dalla Regione tramite compensazione sul restante importo da liquidare ai soggetti beneficiari di contributo di cui alla legge Regionale 36/2008, per cui è stato richiesto la valutazione immobiliare tecnico-estimativa;

**VISTO E RICHIAMATO** l’art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- approvare lo schema di *“Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra Agenzia dell’Entrate e Regione Calabria”* (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volto a regolamentare i rapporti tra le predette Parti nell’ambito dell’attività di valutazione immobiliare per tutti i soggetti beneficiari del finanziamento di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 che intendano iscrivere garanzia reale sui beni immobili;
- demandare al Settore 4 di questo Dipartimento tutte le successive attività consequenziali e procedurali per dare seguito al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;

#### **VISTA:**

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

**VISTO** il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con il relativo Allegato 6 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 29 del 6.02.2024;

**RILEVATO** che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 sopra richiamato, in quanto lo stesso non ricade in alcuna delle fattispecie previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;

**ATTESO** che nel capitolo U3202013401 vi è la totale copertura per far fronte alla successiva erogazione del costo del servizio di valutazione immobiliare in favore dell’Agenzia delle entrate;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile del Procedimento, che coincide con il Dirigente del Settore 4 di questo Dipartimento;

#### **DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** lo schema di “*Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra Agenzia dell’Entrate e Regione Calabria*” (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volto a regolamentare i rapporti tra le predette Parti nell’ambito dell’attività di valutazione immobiliare;
2. **Di demandare** al Settore 4 di questo Dipartimento tutte le successive attività consequenziali e procedurali per dare seguito al presente provvedimento;
3. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;
4. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Sottoscritta dal Redattore

**Giancarlo Macri**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Claudio Moroni**  
(con firma digitale)





**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 203 del 06/03/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA**  
**ATERP, ESPROPRI**

**OGGETTO** Art. 5 Legge Regionale 16.10.2008, n. 36 – Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione e proprietà. Approvazione schema “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra Agenzia delle Entrate e Regione Calabria”.

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 06/03/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI  
VALUTAZIONE IMMOBILIARE**

**TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Cosenza, via G. Barrio snc codice fiscale 06363391001, in persona di \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore della Direzione Provinciale di \_\_\_\_\_, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

Regione Calabria (di seguito anche solo "Regione") ente pubblico territoriale, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa- Località Germaneto, codice fiscale 02205340793 in persona di \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente \_\_\_\_\_", nominato con \_\_\_\_\_ di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

**PREMESSO CHE**

- A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. la Regione, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. l'art. 4 comma 13 della L.R. 25/2022 della Calabria statuisce che: "A tutti i soggetti attuatori di interventi di riqualificazione urbana, tra cui quelli in attuazione della l.r. 36/2008 e dello stralcio 3.3 del Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui al D.G.R. n. 7583/2014, anche qualora questi ultimi siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, stante l'obbligo di garanzia fideiussoria, è consentito di scegliere tra gli strumenti idonei di garanzia previsti dalla legge;

- D. considerato che la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, beneficiaria dell'intervento di edilizia agevolata di cui alla L.R.36/2008 intende iscrivere garanzia reale su alcuni beni, la Regione ha richiesto, con istanza prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;
- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte della Regione dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;

M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra le Parti, si stipula il presente Accordo di Collaborazione regolato dai seguenti articoli.

### **ART. 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti della Regione, da svolgersi da parte dell'Agenzia, consistente in:

**Perizia di stima relativa alla determinazione del più probabile valore di mercato all'attualità di n. \_\_\_\_\_ lotti costituiti da \_\_\_\_\_ di seguito descritti:**

**La stima è finalizzata all'iscrizione di garanzia reale su immobili da parte della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, beneficiaria dell'intervento di edilizia agevolata ai sensi della L.R. 36/2008 .**

### **ART. 3**

#### **RIMBORSO DEI COSTI**

3.1 Per le attività di cui all'art. 2, la Regione corrisponderà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ (**Euro \_\_\_\_\_/00**), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00) e così distinti:

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte della Regione della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, tramite:

pagamento effettuato mediante giroconto sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia n.348 – IBAN IT58X0100003245348300012105

3.3 la Regione comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

**PEC [dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it)**

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

#### **ART. 4**

##### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'**

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione firmato digitalmente dalla Regione ed è conclusa entro \_\_\_\_\_ giorni da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo:

*i tecnici incaricati dall'Agenzia ad espletare le attività di sopralluogo, nonché il personale incaricato dalla Regione e i conduttori delle unità immobiliari indosseranno dispositivi di protezione individuale del tipo FFP2.*

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile della Regione. A tal fine, la Regione, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti delle unità immobiliari da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'Agenzia ne darà tempestiva comunicazione alla Regione (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena la Regione avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la Regione si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.7, tutta la documentazione propedeutica all'attività in oggetto che sarà richiesta dall'Agenzia, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte della Regione, l'Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dalla Regione relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

## **ART. 5**

### **ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, la Regione assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 4.2 e 4.3.

5.2 La Regione assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a

ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l'Agenzia comunicherà alla Regione (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

## **ART. 6**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

6.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

6.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il \_\_\_\_\_, il cui dato di contatto è: \_\_\_\_\_
- per la Regione, il \_\_\_\_\_ il cui dato di contatto è: \_\_\_\_\_

## **ART. 7**

### **TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## **ART. 8**

### **DURATA**

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente dalla Regione e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

## **ART. 9**

### **MODIFICHE**

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.

## **ART. 10**

### **RINVIO**

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

## **ART. 11**

### **COMUNICAZIONI**

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

Indirizzo: Viale Europa – Località Germaneto – Cittadella Regionale– 88100 Catanzaro (CZ)

PEC: [dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it)

CF: 02205340793

- b) per l'Agenzia delle Entrate

Indirizzo: \_\_\_\_\_;

PEC: [dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it)

CF 06363391001

Regione Calabria

Agenzia delle Entrate